

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI PER LA  
MOVIMENTAZIONE LOGISTICA CENTRALIZZATA (FACCHINAGGIO, CARICO, SCARICO E  
TRASPORTO MERCI) DEL COMPRESORIO AGROALIMENTARE DI MILANO.**

**R.U.P.: ING. MASSIMO RONCHI.**

**C.I.G.: A041441FAD.**

**TRA**

**SO.GE.M.I. S.P.A.** - Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano S.p.A., con sede in Milano, alla via Cesare Lombroso n. 54 – C.F. e P. I.V.A. n. 03516950155, in persona del suo Direttore Generale, dott. Cesare Ferrero, di seguito indicata anche come “Sogemi” o “Stazione Appaltante”

**E**

\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), alla via \_\_\_\_\_, n. \_\_, C.F. e P. I.V.A. n. \_\_\_\_\_, in persona del suo \_\_\_\_\_, di seguito indicata anche come “Concessionario”;

di seguito indicate sia “Parte” che, congiuntamente, “Parti”.

**Premesso**

che in data 22 dicembre 2023 Sogemi ha indetto, tramite spedizione dell’Avviso di Gara in G.U.C.E., una procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito, per brevità, anche solo il “Codice”), da aggiudicarsi tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata all’individuazione di un Operatore Economico affidatario della commessa in oggetto;

che con delibera del \_\_\_\_\_ la procedura di Gara è stata aggiudicata in via definitiva in favore del Concessionario.

**TUTTO CIÒ PREMESSO,**

**TRA LE PARTI, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

**Art. 1 - OGGETTO**

Il presente Contratto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi in oggetto, che il Concessionario s’impegna ad eseguire, in piena conformità al presente Contratto, alla Lex Specialis di Gara, al Capitolato Speciale e relativi allegati ed all’intera offerta tecnico economica prodotta in sede di Gara.

Il Concessionario -accettando il contratto, consapevole dell’importanza che la commessa in oggetto venga espletata a regola d’arte, anche al fine di evitare l’esposizione della Stazione

Appaltante a pretese risarcitorie avanzate da terzi- dichiara con la sottoscrizione del presente Contratto di disporre di idonea organizzazione, capacità tecnica ed amministrativa, necessarie per adempiere all'incarico affidatogli e garantire lo svolgimento a regola d'arte del servizio, in conformità al presente Contratto, alla *Lex Specialis* di Gara, al Capitolato Speciale e relativi allegati ed all'offerta tecnico economica prodotta in sede di Gara.

Il Concessionario dichiara che tutti i documenti di cui al seguente art. 2 sono sufficienti ed idonei ad individuare completamente ed in maniera esaustiva le prestazioni oggetto di concessione ed a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni conseguenti e necessarie per l'esecuzione a regola d'arte della commessa.

**Art. 2 - DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO**

Ai soli fini della registrazione, le Parti rinunciano ad allegare i documenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, di seguito elencati:

- 2.1 *Lex Specialis* di Gara;
- 2.2 Capitolato Speciale e relativi allegati;
- 2.3 Documentazione Amministrativa prodotta dal Concessionario in sede di Gara;
- 2.4 Offerta tecnica formulata dal Concessionario in sede di Gara;
- 2.5 Offerta economica formulata dal Concessionario in sede di Gara;
- 2.6 Provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- 2.7 Modulo di presa visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico di Sogemi.

**Art. 3 - DURATA**

Il presente Contratto ha durata pari a mesi 36, con facoltà in capo alla Stazione Appaltante di esercitare -entro tre mesi dalla scadenza del contratto - opzione di affidamento del servizio per un ulteriore periodo fino ad un massimo di mesi 24, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, senza che il Concessionario possa opporsi.

Resta inteso che laddove la Stazione Appaltante non dovesse esercitare tale facoltà il Concessionario non potrà avanzare pretesa alcuna.

Il Contratto avrà decorrenza presumibile aprile 2024, ovvero data immediatamente successiva alla conclusione della presente procedura selettiva.

E' escluso ogni tacito rinnovo.

#### **Art. 4 - IMPORTO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Per la piena e puntuale esecuzione del presente Contratto e per l'intera durata contrattuale di cui al precedente art. 3, il Concessionario riconoscerà a Sogemi i corrispettivi definiti alla *Lex Specialis* di Gara tramite i modi ed i tempi ivi indicati, nonché il corrispettivo offerto in sede di offerta economica.

In caso di ritardato pagamento oltre i termini, saranno riconosciuti alla Stazione Appaltante gli interessi previsti dal D.Lgs. n. 231/2002.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. n. 136/2010. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, L. n. 136/2010, il Concessionario si obbliga –pena la nullità del presente Contratto– a rendere tracciabili i flussi finanziari, avvalendosi del conto corrente, dedicato, anche in via non esclusiva, a pubbliche commesse (cfr. Allegato).

#### **Art. 5 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il presente contratto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Contratto ed in tutta la documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, indicata al precedente art. 2. Per tutto quanto non espressamente regolato dai suddetti documenti si rinvia alla normativa in vigore.

#### **Art. 6 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

**6.1. Gestione del Personale.** I Servizi sono effettuati dal personale che deve essere assunto alle dipendenze del Concessionario e/o del Subappaltatore autorizzato, fermo restando che il Concessionario dichiara e garantisce, anche ex art. 1381 cod. civ.:

- a) che al personale saranno riconosciuti tutti i trattamenti economico–normativo e previdenziale–assistenziale previsti dalla normativa vigente, in conformità alle norme di legge e del C.C.N.L. Logistica, nonché degli accordi regionali, territoriali e aziendali laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e purché conformi ai principi di adeguatezza e proporzionalità di cui all'art. 36 della Costituzione, corrispondendo regolarmente il trattamento economico, applicando la corretta disciplina giuridica e normativa dovuto e provvedendo al pagamento puntuale di tutte le retribuzioni, contribuzioni, indennità legali e contrattuali dovute;
- b) la regolare posizione retributiva, assicurativa, contributiva e previdenziale del personale, nonché ogni obbligo in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, obbligandosi a

consentire, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore e secondo le modalità stabilite dal presente Contratto, gli opportuni controlli a Sogemi e/o, in sua vece, a consulenti incaricati dalla stessa, nel rispetto della riservatezza di legge sui dati personali dei dipendenti;

c) di informare immediatamente – anche per iscritto - il Referente di Sogemi in caso di verifiche da parte di Enti pubblici all'uopo preposti (a titolo esemplificativo I.N.P.S., I.N.A.I.L., A.T.S.) e in caso di ricezione di richieste da parte degli stessi enti, al fine di consentire a Sogemi di gestire la problematica, se di sua competenza e/o adottare le opportune misure.

6.1.1. In relazione al personale il Concessionario s'impegna al rispetto delle previsioni di cui all'art. 42 del C.C.N.L. Logistica in tema di cambio commessa.

6.2. **Sicurezza sul lavoro.** Con riferimento agli obblighi di cui al D. Lgs. N. 81/2008, il Concessionario dichiara la propria idoneità tecnico-professionale allo svolgimento dei Servizi e si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dalla stessa normativa, nessuno escluso e dichiara, altresì, di non essere assoggettata a provvedimento di sospensione e/o interdittivi ex D. Lgs. n. 81/2008.

6.2.1. Il Concessionario si obbliga a rispettare le norme in materia di prevenzione infortuni e di sicurezza, ed in particolare -a titolo esemplificativo e non esaustivo- quelle dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 e dalle sue eventuali successive modifiche e/o integrazioni, compresa la formazione e l'informazione sui rischi relativi alle attività affidate in concessione, nonché la fornitura dei D.P.I. al personale, nonché ad adottare tutte le misure e le cautele necessarie per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la salvaguardia dell'incolumità del personale impiegato presso il Mercato accollandosi anche gli oneri di ripristino delle condizioni di sicurezza per lo svolgimento dell'Attività, come previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nonché dalle norme collegate e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, assumendo a tal fine ogni responsabilità così come l'assume per qualsiasi fatto doloso o colposo ascrivibile al personale con pieno esonero, in proposito, di Sogemi.

6.2.2. Il personale impiegato per l'esecuzione dei Servizi deve avere i requisiti indicati nel Capitolato Speciale e, in conformità con l'art. 18, comma 1, lett. U) D. Lgs. n. 81/08, deve essere munito di tessera di riconoscimento riportante la fotografia, il nominativo e l'indicazione del datore di lavoro. La tessera deve essere esposta per tutta la durata dei

Servizi ed in ogni caso sempre durante la presenza nel Mercato. Sogemi sarà autorizzata ad esercitare il controllo circa l'identità del personale giornalmente inviato dal Concessionario.

6.2.3. Il Concessionario assicura sotto la propria responsabilità, avendo fornito adeguata formazione ed informazione alla forza lavoro impiegata e, che, nell'espletamento dei Servizi, il personale si atterrà scrupolosamente alle vigenti leggi antinfortunistiche, previdenziali, assicurative e del lavoro, nonché ad ogni previsione contenuta nel D.V.R. e, nel caso in cui sia richiesto dalla normativa, nel D.U.V.R.I., dichiarando e garantendo al contempo che il D.V.R. disciplina in modo puntuale tutti i rischi connessi ai Servizi.

6.2.4. La Parte che, durante l'esecuzione del Contratto, si avveda del fatto che si verifichino, anche solo potenzialmente, nuove ed impreviste interferenze tra l'operato del Concessionario e l'operato di terzi a qualunque titolo presenti ed operanti presso il Mercato, ne darà pronta informazione all'altra Parte ed al Referente o Coordinatore, a scopo di aggiornamento del D.U.V.R.I., che indichi le misure adottate per l'eliminazione delle predette nuove ed impreviste interferenze, con successiva adeguata formazione ed informazione del personale interessato.

6.3. **Documentazione.** Il Concessionario si obbliga a fornire a Sogemi entro 15 giorni dall'inizio dei servizi la seguente documentazione relativa al personale e successivamente, dietro richiesta scritta di Sogemi, ad integrare o modificare la seguente documentazione in caso di aggiornamenti e/o di variazioni durante il Contratto:

- a) documento indicante le misure preventive e protettive adottate nonché le procedure di sicurezza aziendali;
- b) piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori sulla base delle informazioni relative ai rischi ambientali ;
- a) schema organizzativo generale dei Servizi, articolato per ruoli e mansioni;
- b) il documento unico di regolarità contributiva (c.d. "**DURC**") aggiornato;
- c) l'elenco dei nominativi del personale, con l'indicazione del relativo responsabile (di seguito, il "**Coordinatore**"), e di ogni successivo aggiornamento;
- d) estratto dal libro matricola o dal libro unico del lavoro o altra documentazione equipollente attestante l'avvenuta assunzione del personale;
- e) l'attestato professionale di qualifica dei lavoratori impiegati, ove previsto dalla normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per l'esecuzione dei Servizi;

- f) l' idoneità sanitaria dei lavoratori impiegati, ove previsto dalla normativa in materia di sicurezza e salute suoi luoghi di lavoro per l' esecuzione dei Servizi.
- g) gli estratti conto UNIEMENS di sintesi, del Concessionario e del Subappaltatore;
- h) gli estratti conto UNIEMENS individuali per ogni persona impiegata nel mese precedente;
- i) saldo del TFR individuale per ciascun dipendente del personale, versato in azienda del Concessionario e presso terzi istituti;
- j) copia della denuncia all' I.N.A.I.L. (ai sensi dell' art. 53, D.P.R. n. 1124/1965, modificato dal D.Lgs. n. 151/2015), entro il giorno successivo a quello di invio all' Istituto assicuratore;
- k) dichiarazione – che potrà essere resa annualmente - che i dipendenti sono regolarmente retribuiti nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile;
- l) con cadenza almeno semestrale una dichiarazione attestante la corretta formazione e informazione relativa alla gestione dei rischi sui luoghi di lavoro;
- m) la documentazione e le informazioni inerenti ai rischi esistenti negli ambienti di lavoro in cui opererà (Documento valutazione rischi), nonché delle misure di prevenzione e di emergenza adottate e dei comportamenti da adottarsi. A tale riguardo le Parti coopereranno in ogni caso all' attuazione delle misure di prevenzione e protezione sul lavoro inerenti l' attività lavorativa oggetto del presente Contratto;
- n) attestato rilasciato dai VV.FF ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, con indicazione dei lavoratori designati ad interventi antincendio.

6.3.1. Il Concessionario si impegna altresì a collaborare in buona fede e a compiere ogni sforzo ragionevole in merito a qualsiasi documento richiesto da Sogemi che potesse ritenere necessario a comprovare adeguatamente il versamento dei contributi di legge agli enti preposti o il versamento delle remunerazioni al personale.

6.3.2. In caso di inadempimento del Concessionario anche ad una sola delle obbligazioni previste dal presente articolo, lo stesso Concessionario sarà tenuta al pagamento in favore di Sogemi di una penale irriducibile - ai sensi dell' art. 1382 Cod. Civ. - pari ad Euro 200,00 per ogni giorno di mancato adempimento, all' esito di un sollecito scritto inviato a mezzo PEC ai sensi dell' articolo 14 da Sogemi.

6.3.3. Decorsi 30 giorni di inosservanza anche di una sola fra le condizioni sopra esposte

Sogemi avrà il diritto di risolvere il presente Contratto, senza penalità ed anzi salvo il diritto di Sogemi di richiedere il risarcimento dei danni al Concessionario.

**6.4. Autonomia del Concessionario.** Il Concessionario mantiene completa e assoluta discrezionalità in merito al numero degli operatori addetti all'esecuzione del Contratto oltre che ai relativi orari di lavoro, compresi eventuali turni notturni, ferma la garanzia in merito all'esecuzione a regola d'arte dei servizi nel rispetto delle previsioni del Capitolato Speciale.

6.4.1. Il Concessionario eserciterà, in via esclusiva, pieno potere organizzativo, direttivo e disciplinare sul personale.

6.4.2. Il Concessionario prende atto ed accetta che viene richiesto al Concessionario di soddisfare le esigenze di gestione dei picchi di volumi che caratterizzano l'attività del Mercato, con ogni correlato onere anche organizzativo in capo al Concessionario di integrazione delle attività e delle unità del personale.

**6.5. Referenti delle Parti.** Lo svolgimento dei servizi deve essere supervisionato e organizzato dal Coordinatore, il quale è il referente per ogni comunicazione con il Referente di Sogemi, fermo restando che lo stesso, o suoi collaboratori delegati, deve essere presente nell'area di attività presso il Mercato ogni giorno per tutta la durata dei servizi, secondo la normativa applicabile in materia di diritto del lavoro.

6.5.1. Il Coordinatore deve avere competenza ed esperienza tali anche in merito alla conoscenza e applicazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche in caso di emergenze, dovendo essere dotato dei requisiti di addetto antincendio e primo soccorso.

6.5.2. Al riguardo, deve essere in grado di coordinarsi con i preposti di Sogemi per informarli circa eventuali criticità che dovessero sorgere con riferimento alla salute ed alla sicurezza del personale nell'esecuzione dei servizi e deve dunque essere in grado di esercitare la costante sorveglianza del personale ed avere l'autorità di esercitarla nel modo più completo al fine di garantire la costante attività di direzione e di sorveglianza del personale.

6.5.3. Inoltre, il Coordinatore ed il Referente di Sogemi si impegnano congiuntamente e in buona fede ad organizzare periodiche riunioni di coordinamento, con cadenze da definire in corso d'esecuzione.

6.5.4. Sogemi potrà relazionarsi con il Coordinatore, in relazione all'andamento quotidiano dei servizi mediante il Referente di Sogemi.

6.5.5. Il Referente di Sogemi sarà indicato da quest'ultima all'inizio del presente Contratto e il relativo nominativo potrà essere sostituito da Sogemi quando lo riterrà opportuno.

6.5.6. Il soggetto cui è affidato il ruolo di Coordinatore potrà essere sostituito dal Concessionario, per comprovate ragioni, con altro soggetto dotato di idonee ed analoghe competenze e formazione e previa comunicazione scritta a Sogemi con un preavviso di almeno 30 giorni.

La sostituzione del Coordinatore non potrà in alcun modo giustificare inadempimenti e/o ritardi nei servizi.

**6.6. Manleva sul personale.** Il Concessionario, ferma ogni ulteriore previsione e rimedio di legge, a seguito di provvedimenti di condanna, atti e/o verbali di accertamento e/o ingiunzioni anche solo provvisoriamente esecutivi s'impegna ed obbliga a tenere integralmente indenne, risarcire e manlevare Sogemi da qualsivoglia onere e/o spesa che dovesse essere sostenuto da Sogemi in relazione ad ogni responsabilità in tema di sicurezza sul lavoro e per qualsiasi fatto doloso o colposo ascrivibile al personale nonché in merito a rivendicazioni o richieste del personale o dei relativi istituti previdenziali, assicurativi, da enti in materia di lavoro in genere (incluse le richieste relative ad eventuali debiti retributivi e previdenziali nei confronti di dipendenti, suoi o del Subappaltatore, impiegati nell'esecuzione dei Servizi). Per l'esercizio della manleva Sogemi è sin da ora autorizzata dal Concessionario a trattenere dai Corrispettivi per i servizi dovuti in base al Contratto, ogni relativa somma.

#### **Art. 7 - OBBLIGHI E DOVERI DEL CONCESSIONARIO**

La concessione viene conferita dalla Stazione Appaltante ed accettata dal Concessionario sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di tutte le condizioni e di tutte le modalità di cui al presente Contratto e dei relativi allegati. Il Concessionario, pertanto, s'impegna ad eseguire l'intera commessa osservando scrupolosamente tutte le indicazioni, prescrizioni, normative e quant'altro indicato nel presente Contratto e nei relativi allegati.

**Il Concessionario s'impegna altresì a garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni dichiarate e rappresentate nell'offerta tecnica prodotta in sede di Gara e, più in generale, di tutto quanto ivi offerto** (oltre le ordinarie prestazioni richieste dal Capitolato Speciale).

Il Concessionario si obbliga a comunicare tempestivamente, per iscritto, alla Stazione Appaltante ogni sua modifica societaria e/o di organismi tecnici.

Il Concessionario, senza oneri aggiuntivi in capo a quest'ultimo, è tenuto altresì ad accettare tutte le modifiche relative alle procedure ed alle modalità di esecuzione della commessa che si dovessero rendere necessarie in relazione ad esigenze societarie.



#### **Art. 8 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario s'impegna a tenere manlevata la Stazione Appaltante da qualsiasi propria responsabilità, sia diretta sia indiretta, conseguente all'assunzione del servizio.

#### **Art. 9 – DIRITTI OBBLIGHI E DOVERI DELLA STAZIONE APPALTANTE**

La Stazione Appaltante si obbliga a garantire gli impegni previsti in capo a se stessa nel Capitolato Speciale.

La Stazione Appaltante ha facoltà, ma non obbligo di verificare – anche per il tramite di terzi– il pieno rispetto da parte del Concessionario di tutti gli impegni assunti effettuando, inoltre, attività di *audit* anche in relazione al rispetto della fatturazione e delle procedure operative di cui sopra.

#### **Art. 10 - GRAVI INADEMPIMENTI**

Qualora le Autorità competenti comminassero sanzioni nei confronti di Sogemi per fatti e/o condotte imputabili al Concessionario o al suo personale, il Concessionario sarà tenuto al pagamento o all'integrale rimborso della sanzione in favore di Sogemi. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto di Sogemi ad ottenere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti a causa della condotta del Concessionario, anche qualora quest'ultimo avesse già corrisposto le penali di cui al successivo art. 12. E' altresì facoltà di Sogemi sostituirsi in ogni momento al Concessionario, direttamente o affidandosi ad altro Soggetto, qualora la gestione della commessa dallo stesso espletato arrechi pregiudizio, anche temporaneo, al normale funzionamento societario e/o dei Mercati, ovvero quando venga meno una delle condizioni essenziali previste nel presente Contratto. Tutti gli oneri derivanti verranno imputati al Concessionario.

#### **Art. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE**

Il Concessionario è obbligato a costituire, prima della stipulazione del presente Contratto, una garanzia fidejussoria con le modalità e gli importi di cui al Codice.

Resta inteso che tale garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Tale importo sarà trattenuto dalla Stazione Appaltante qualora quest'ultima, a causa di un grave inadempimento del Concessionario ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, decida di agire per la risoluzione del Contratto, anziché domandarne

l'adempimento.

Tale importo sarà altresì trattenuto in misura pari ai costi sostenuti dalla Stazione Appaltante nel caso in cui quest'ultima intenda avvalersi della facoltà di sostituirsi al Concessionario, direttamente o affidandosi ad altra Impresa, nell'ipotesi di cui al precedente art. 10.

In tali casi, l'ammontare del deposito cauzionale sarà trattenuto anche a titolo di parziale o integrale risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'inadempimento.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo prima della stipulazione del presente Contratto, determinerà la revoca dell'affidamento della commessa.

Il mancato reintegro del deposito cauzionale entro 30 giorni dalla sua escussione totale o parziale, costituirà grave inadempimento agli obblighi contrattuali e motivo di risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi del successivo art. 15.

#### **Art. 12 - PENALI**

Il presente Contratto è soggetto all'applicazioni di penali, per le quali si rimanda al Capitolato Speciale.

Le penali non escludono il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali ed ulteriori maggiori danni.

E' stabilito che le penali che dovessero eventualmente essere applicate sono cumulabili tra loro sino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale. Al raggiungimento di tale importo la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il Contratto in danno del Concessionario.

#### **Art. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

Al Concessionario è vietata la cessione, anche parziale, del presente Contratto.

#### **Art. 14 - RECESSO DAL CONTRATTO**

La Stazione Appaltante ha facoltà di recedere anticipatamente dal presente Contratto, ai sensi dell'art. 190, del Codice.

Se l'ente concedente recede dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:

- a) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso;
- b) un indennizzo a titolo di mancato guadagno pari al 2 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario, calcolati in funzione degli anni di residua durata del contratto.

#### **Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La risoluzione del presente Contratto è regolata dall'art. 190, del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto, che il Concessionario le riconosce, di risolvere il presente Contratto anche nei seguenti casi:

- modalità d'esecuzione della commessa non conformi alle disposizioni contrattuali o non conformi alle disposizioni di legge in materia, in particolare, ove sia prevedibile che la cattiva esecuzione delle prestazioni possa comportare la non idoneità delle prestazioni richieste;
- raggiungimento di penali comminate nei confronti del Concessionario da parte della Stazione Appaltante per un ammontare pari al 10% dell'importo contrattuale;

Il presente Contratto sarà inoltre risolto di diritto nei seguenti casi:

- motivi di interesse pubblico;
- perdita, da parte del Concessionario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, sia di carattere generale sia di carattere speciale, che consentano la regolare esecuzione del rapporto;
- variazioni che modifichino sostanzialmente le condizioni contrattuali originarie;
- subappalto senza preventiva autorizzazione;
- gravi o reiterate violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità e regolarità della commessa;
- grave inadempimento;
- cessione di ramo d'azienda senza preventiva comunicazione scritta a Sogemi;
- mancato rispetto, da parte del Concessionario, dei contratti in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni, ecc.;
- mancata corresponsione da parte del Concessionario, di due mensilità consecutive ai propri dipendenti;
- ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali;
- cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Concessionario;
- sospensione o interruzione dell'esecuzione della commessa per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- sopravvenienza di cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67, D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4.

Nelle ipotesi previste dal presente articolo, la Stazione Appaltante dovrà contestare per

iscritto le inadempienze al Concessionario assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni. Decorso tale termine, Sogemi adotterà i provvedimenti conseguenti. Qualora si addivenga alla risoluzione del Contratto per ragioni imputabili al Concessionario, la Stazione Appaltante escuterà il deposito cauzionale in misura proporzionale alle prestazioni non prestate, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalle maggiori spese a carico della Stazione Appaltante per il rimanente periodo contrattuale, nonché di ogni altro danno diretto ed indiretto. La Stazione Appaltante non riconoscerà al Concessionario alcun compenso per mancanza di profitto che potesse derivare a seguito della risoluzione del Contratto, per ragioni imputabili al Concessionario stesso.

**Art. 16 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO**

A tutti gli effetti del presente Contratto e del Capitolato Speciale, compresa la notificazione degli atti, anche esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, il Concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede legale di \_\_\_\_\_ (\_\_\_), via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_.

**Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti si danno reciprocamente atto, in qualità di Titolari del trattamento, ai sensi, per gli effetti e nel pieno rispetto del Regolamento 2016/679 che i dati personali scambiati vicendevolmente sono trattati da persone autorizzate al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni contrattuali. Pertanto le Parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 2016/679, di essere informate in modo pieno ed esaustivo sulle finalità e modalità del trattamento dei rispettivi dati personali liberamente comunicati nel momento della conclusione o in corso di esecuzione del presente contratto. Il trattamento può avvenire con strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti. I dati non sono soggetti a diffusione e potranno essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione debba essere effettuata per dare esecuzione al rapporto contrattuale. Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti esprimono vicendevolmente il proprio consenso al trattamento dei dati, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento Europeo 2016/679. Alle parti è riconosciuto il diritto di accesso ai dati personali scambiati vicendevolmente, ai sensi dell'art. dal 15 del

Regolamento U.E. 2016/679, nonché ai sensi dell'art. 16, 17, 18, 20, 21 e 22 , rispettivamente del diritto di rettifica dei dati personali, alla cancellazione dei dati personali, di limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati personali, di opposizione al trattamento e di non essere sottoposto al processo decisionale automatizzato. I dati personali in questione saranno oggetto di trattamento fino a che è in essere il rapporto contrattuale e per ulteriori 10 anni, anche al fine di adempiere agli obblighi legali di tenuta delle registrazioni contabili.

**Art. 18 - SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO**

S'intendono a carico del Concessionario tutte le spese e le tasse che riguardano, ad ogni e qualsiasi titolo o rapporto, il Contratto o l'oggetto dello stesso, ivi comprese le eventuali spese sostenute per l'eventuale registrazione del presente Contratto presso l'Agenzia delle Entrate, fatta eccezione per ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico della Stazione Appaltante.

**Art. 19 - FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Milano.

**Art. 20 - RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto, si rinvia alla normativa del Codice Civile ed alla Legislazione speciale in materia.

Milano, \_\_\_\_\_.

La Stazione Appaltante

\_\_\_\_\_

Il Concessionario

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Concessionario dà esplicito atto di avere attentamente letto, accettato ed approvato uno per uno, nessuno escluso, tutti gli articoli del presente Contratto, nonché tutti i patti, le norme e le prescrizioni contenute nei documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e ss., cod. civ., il Concessionario approva le seguenti clausole del Contratto: art. 3 (Durata), art. 4 (Importo e modalità di pagamento), art. 7 (Obblighi e Doveri del Concessionario), art. 8 (Responsabilità del Concessionario), art. 10 (Deposito cauzionale); art. 12 (Penali), art. 13 (Cessione del Contratto), art. 14 (Recesso dal Contratto), art. 15 (Risoluzione del Contratto), art. 17 (Trattamento dei dati personali), art. 19 (Foro competente).

Milano, \_\_\_\_\_.

Il Concessionario

---